

Rag. Roberto Favalli  
Commercialista



Rag. Monica Testa  
Tributarista

Rag. Serena Carli  
Consulente aziendale



## QUESITI EMERSI A MARGINE DELLA VIDEOCONFERENZA DEL 11 MAGGIO 2020

Nel corso della videoconferenza tenutasi ieri, i cui atti sono disponibili sul sito di Studio ([www.cfmgroup.it](http://www.cfmgroup.it) - Convegni) sono stati posti alcuni quesiti, la cui soluzione interessa la generalità delle imprese.

Riportiamo in calce le risposte, relative in specifico alle tipologie di prodotti che danno diritto alle agevolazioni fiscali o contributive, ed alle attività di sanificazione.

### 1) Quali strumenti di protezione danno diritto alle agevolazioni

Il D.L. 17 marzo 2020 ha previsto all'art. 64 un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. L'art. 30 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha esteso il credito di imposta anche all'acquisto di dispositivi di protezione, ricomprendendovi anche le mascherine; il bando Invitalia fa riferimento all'acquisto dei DPI, incluse le mascherine.

Per i DPI di utilizzo esclusivo per alcune specifiche attività (tute, occhiali, calzari e sovra-scarpe ad esempio per il settore medico o per le attività di sanificazione) non si pongono particolari problemi ad individuare le caratteristiche che ne determinano la detraibilità: si tratta di strumenti specifici di lavoro, di norma commercializzati da ditte specializzate, che ne certificano la conformità, sul piano normativo, all'uso cui sono destinate.

Per guanti e mascherine, che vengono venduti dai soggetti più disparati (dalle ferramenta alle farmacie) si pone invece il problema di individuare le caratteristiche del prodotto, e la documentazione di supporto, necessari per ottenere il beneficio del contributo o del credito di imposta.

Va precisato che sia il Ministero della Salute (elenco consultabile al link [http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION\\_MASCHERA](http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA)), sia INAIL, hanno identificato e certificato una serie di prodotti che possono essere considerati validi, rispettivamente come dispositivi sanitari, o come dispositivi di protezione individuale idonei a tutelare la salute dei lavoratori, esposti a particolari situazioni di rischio. INAIL in particolare ha certificato, con procedura speciale in deroga, i dispositivi che rientrano nelle agevolazioni richiamate (vedi scheda sotto).

Entrambe le disposizioni (Decreto e bando) fanno riferimento ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Si ritiene pertanto che si possano considerare come valide, per il diritto ai benefici fiscali o contributivi richiamati, solo quei prodotti che siano stati espressamente individuati e certificati dal Ministero della Salute e/o dall'INAIL. Tale certificazione, dovrà comparire sulla confezione del prodotto quale elemento di immediata identificazione, ed essere riportata espressamente nella fattura del fornitore.

In assenza di documentazione fiscale di tale natura (fattura esplicativa ed identificativa di prodotto riconosciuto come dispositivo medico o DPI), si deve ritenere che la spesa sostenuta non dia diritto ai benefici richiamati.

Ciò non esclude l'utilizzabilità di dispositivi, non ufficialmente riconosciuti come conformi a tale normativa, nelle attività di tipo quotidiano, quali la circolazione delle persone, o per l'accesso ai negozi, o per l'acquisto di generi alimentari relativamente ai guanti usa e getta.

Tali dispositivi, che definiremmo "di rispetto", sono coerenti con la necessità di non trasmissione del virus, ma non essendo dispositivi sanitari, o dispositivi certificati di protezione individuale, rappresentano un costo per l'impresa, detraibile come spesa ordinaria di gestione, ma senza alcun beneficio fiscale aggiuntivo.

Rag. Roberto Favalli  
Commercialista



Rag. Monica Testa  
Tributarista

Rag. Serena Carli  
Consulente aziendale



## DISPOSITIVI CERTIFICATI URGENTEMENTE DA INAIL PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS

PROTEZIONE	DISPOSITIVO	NORMA
Protezione occhi	Occhiali (DPI II cat.)	UNI EN 166:2004
Protezione occhi	Occhiali a maschera (DPI III cat.)	UNI EN 166:2004
Protezione occhi e mucose	Visiera (DPI III cat.)	UNI EN 166:2004
Protezione vie respiratorie	Semimaschera filtrante	UNI EN 149:2009
Protezione vie respiratorie	Semimaschera e quarti di maschera	UNI EN 140:2000
Protezione vie respiratorie	Maschere intere	UNI EN 136:2000
Protezione corpo	Indumenti di protezione (DPI III cat)	UNI EN 14126:2004 UNI EN 13688:2013
Protezione mani	Guanti monouso (DPI III cat)	UNI EN 420:2010 UNI EN ISO 374-5:2017 UNI EN ISO 374-2:2020 UNI EN 455

## 2) La fatturazione delle attività di sanificazione

Va precisato che non è necessario, per il rispetto della normativa, che le attività di sanificazione vengano svolte da imprese "esterne" che ne certifichino l'effettivo svolgimento.

Tali attività potrebbero essere svolte anche "in autonomia" a condizione che:

- Si predisponga un protocollo di svolgimento di tali attività (come, chi, quando, con quali prodotti)
- Si documenti che l'attività è avvenuta utilizzando prodotti idonei a conseguire il risultato (documentazione di acquisto di prodotti che siano presidi medico chirurgici, conformi alle norme CEE)
- Si dia atto mediante verbale interno della data in cui tali attività sono state svolte

Qualora si ritenga più semplice appaltare a terzi il servizio di sanificazione, l'attività svolta da impresa esterna sarà documentata tramite fattura, che dovrà attestare la data di effettuazione e l'utilizzo di prodotti conformi.

Ai fini IVA la sanificazione non rientra nel semplice servizio di pulizia ordinaria di edifici, che applica il regime di reverse charge: la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015 ha precisato che non rientrano nei codici ATECO della "pulizia" (con conseguente esclusione dal reverse charge) le prestazioni riconducibili al codice 81.29.10 (Servizi di disinfestazione: disinfezione e disinfestazione di edifici ... ecc)

Pur non essendo esattamente definita dal punto di vista normativo l'attività di "sanificazione", si può ritenere che essa sia assimilabile, sul piano fiscale, più alla attività di "disinfezione" (IVA esposta ordinaria al 22%) che alla semplice "pulizia" (IVA in regime di reverse charge)

Le fatture per le attività di sanificazione, valide anche ai fini del credito di imposta, dovranno pertanto essere emesse in regime di IVA esposta; qualora la medesima impresa svolga entrambe le attività (pulizia e sanificazione) dovrà avere cura di esporre separatamente le due voci in fattura, assoggettando ciascun importo allo specifico regime IVA applicabile.

Studio Favalli e Associati